

## **COMUNE DI CHIARAMONTI**

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL **07-04-2023** 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2023).

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di aprile alle ore 12:00, in Chiaramonti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, in modalità telematica, con la partecipazione dei signori consiglieri:

Unali Alessandro	P	Pinna Luigi	P
Casu Mario	P	Urgias Costantina	A
Busellu Antonio	P	Migoni Marco	P
Murgia Cristina	A	Demontis Giovanni Quirino	A
Scanu Stefania Giusta	P	Pinna Martino Nicola Giovanni	P
Gallu Gian Franca	P		

Presenti n.	8
Assenti n.	3

Presiede Unali Alessandro nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta.

Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto

l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto

l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista

la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto

l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Rilevato

che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal D. Lgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le "utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del

raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

che l'articolo 3, comma 12, del D. Lgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del D. Lgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Vista

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

Visto

in particolare l'articolo 3 della deliberazione 15/2022/r/rif appena sopra richiamata rubricato "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche"

Vista

la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Visto

il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato il Piano Economico e Finanziario per periodo regolatorio 2022 - 2025;

Rilevato

che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato

altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito

www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato

che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto

opportuno stabilire per l'anno 2023 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che il versamento della TARI per l'anno 2023 sia riscosso con le scadenza di seguito indicate:

• prima rata 30/06/2023

30/09/2023 • seconda rata

30/12/2023 • terza rata

• rata unica 30/06/2023

Visti

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

l'articolo 1, comma 775 Legge 197/2022 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

Considerato che, comunque, l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, consente ai comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

che l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

**Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, con votazione unanime.

## **DELIBERA**

- 1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare per l'anno 2023 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione;
- 3. di approvare per l'anno 2023 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
- 4. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

• prima rata 30/06/2023

• seconda rata 30/09/2023

• terza rata 30/12/2023

• rata unica 30/06/2023

5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio Rag. Pintus Angela

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

il Responsabile del Servizio Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. Chiaramonti, lì 07-04-2023.

IL PRESIDENTE Unali Alessandro IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari con nota prot.n. del ed è stata pubblicata sull'albo pretorio al n. 364 dal 13-04-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chiaramonti, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio al n.364 dal 13-04-2023 al 28-04-2023, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta